

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n° 10;

VISTA la L. R. 1 settembre 1997, n° 33 recante: *“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, approvato in fase provvisoria con deliberazione n° 253 del 18.05.06 dalla Giunta di Governo, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

VISTA la deliberazione n° 287 del 21.07.06 della Giunta di Governo, con la quale è stato parzialmente modificato il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione n° 253 del 18.05.06;

VISTO il D.P.C.M. 7/5/2003 con il quale è stata inserita, *“limitatamente alla popolazione di Sicilia”*, la Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) nell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 18, comma 1, della Legge 157/1992;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n° 7 dell’8/05/2001, nel caso di modifiche dell’art. 18 della Legge 157/1992, relativamente alle specie presenti nel territorio siciliano trovano attuazione nella Regione le norme relative all’elenco delle specie cacciabili;

VISTO l’art. 20 della L. R. n. 19 del 22/12/2005: *“Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”*;

VISTO il comma 1 dell’art. 10 della L. 353/2000: *“Legge-quadro in materia di incendi boschivi”*;

VISTA la Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 che all’art. 33 comma 1 cita testualmente: *“...Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato.”*

VISTO il provvedimento n° 2643 del 22/10/2008 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

VISTE le notizie e le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2010/2011 fornite dalle Unità Operative periferiche del Servizio XI, Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali, a seguito di acquisizione del parere *dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia in quanto soggetti portatori di interessi diffusi in materia ambientale* (L.R.33/97 art.8 punto3);

VISTO che il Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2006-2011 al punto 2.3 cita testualmente:

“Considerata la situazione orografica complessiva dell’Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, dove lo sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose esistenti non costituisce un ostacolo per le rotte di migrazione, nel medesimo territorio non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori le cui traiettorie pertanto non ne risentono.”

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2011 individua le seguenti principali rotte di migrazione:

Sicilia orientale - Direttrice sud-nord (da Isola delle Correnti a Messina):

- Fascia delimitata ad est dalla costa e ad ovest dalla linea ideale che passa dai seguenti punti:

Marina di Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi, Licodia Eubea, Vizzini, Scordia, Paternò, Adrano, Bronte, Randazzo, Mazzarà S. Andrea, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo Isole Eolie;

Sicilia sud occidentale - Direttrice sud-ovest nord-est (dalle Isole Pelagie a Termini

Imerese):

- Fascia delimitata ad est dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Sciacca, Burgio, Prizzi, Roccapalumba, Cerda, Foce del fiume Imera; e ad ovest, dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Capo Feto, Santa Ninfa, Roccamena, Marineo, S. Nicola dell' Arena;

Sicilia settentrionale - Direttrice Ovest-nord-est (dalle Egadi a Buonfornello):

- Fascia delimitata a nord dalla costa, comprese le isole minori ed a sud dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: isole Egadi, Torre Nubia, Paceco, Dattilo, Calatafimi, Camporeale, Marineo, Baucina, Cerda, Buonfornello;

CONSIDERATO che, in adempimento all'art. 1 comma 5 della L. 157/92, sono state individuate con il Piano Regionale Faunistico Venatorio diverse "zone degne di particolare protezione per essere costituite in zone di protezione e rifugio della fauna";

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree;

VISTI i decreti di approvazione dei piani di gestione per i Siti Natura 2000 siciliani, emessi dall'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente nel mese di giugno 2009, nei quali viene testualmente citato: "si intendono recepite le pertinenti misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e ss. mm. ii., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 novembre 2007, n. 258";

VISTE le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali, ai sensi dell'art. 8, lettera p) della sopra citata L.R. 33/97, circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;

VISTI i risultati dei censimenti degli uccelli acquatici delle zone umide della Sicilia e dei censimenti dei tesserini venatori relativi agli anni 2003-2004/ 2008-2009;

VISTO l'art. 18, comma 2, della L. R. n° 33/97 e succ. mod. ed integrazioni, che sottopone alle disposizioni del Calendario Venatorio anche le zone del territorio regionale costituite in aziende faunistico-venatorie e in aziende agro-venatorie;

SENTITO il Comitato Regionale Faunistico Venatorio, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 della L. R. n° 33/97 e succ. mod. ed integr., che nella riunione del 26 Aprile 2010 ha espresso il proprio parere sul Calendario Venatorio 2010/2011 predisposto dall'Amministrazione avanzando e/o presentando alcune proposte di modifica;

ACQUISITO il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, reso con nota n° 11121/T-A11 del 30/03/2010, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 della L. R. 33/97;

CONSIDERATO che i limiti temporali del prelievo venatorio di ciascuna specie cacciabile, in adempimento all'art. 19 comma 1 bis della L.R. 33/97, possono essere modificati in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche e, comunque, devono essere contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio, nel rispetto del numero complessivo di giornate e dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'art.18 della L.157/92 ed altresì, in adempimento al Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2011;

RITENUTO di poter attuare l'anticipazione del periodo di prelievo venatorio a carico del coniglio selvatico per la salvaguardia della specie che sin dalla terza decade di dicembre può presentarsi in Sicilia già in fase riproduttiva. Inoltre, l'Amministrazione ha avviato da qualche anno, con la consulenza scientifica del Dipartimento di Biologia animale dell'Università di Palermo, il censimento del coniglio in aree campione e dai parziali risultati di densità ottenuti risulterebbero valori nella norma se confrontati con i valori ottenuti da altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso, 2001) che su popolazioni del nord Italia (Meriggi, 2001). Anche l'I.S.P.R.A. ha ritenuto possibile prevedere l'anticipazione del prelievo.

RITENUTO di poter anticipare l'apertura al prelievo venatorio della tortora in quanto è una specie i cui flussi migratori sono già rilevanti in Sicilia a partire dalla fine di agosto. Inoltre, i dati scientifici in possesso (Lo Valvo M. et al., 1993; Massa B. e La Mantia T., 2007) mostrano una condizione di stabilità relativamente allo status della popolazione siciliana. Si rappresenta che non può essere accolto il parere dell'I.S.P.R.A. per quanto attiene all'esercizio venatorio limitato alle mezze giornate, in quanto difficilmente adottabile e controllabile dagli organismi preposti.

RITENUTO di poter anticipare l'apertura al prelievo venatorio del merlo, in quanto i dati scientifici in possesso (Lo Valvo et al., 1993 e Massa B. e La Mantia T., 2007) mostrano un notevole miglioramento del suo status in Sicilia. Anche l'I.S.P.R.A. ha dichiarato accettabile l'anticipazione seppur con la limitazione delle mezze giornate.

RITENUTO di poter anticipare l'apertura al prelievo venatorio del colombaccio, che negli ultimi dieci anni ha mostrato un trend positivo su tutto il territorio siciliano (Atlante della biodiversità della Sicilia: vertebrati terrestri, ARPA – Sicilia, 2008; Lo Valvo et al., 1993). Anche l'I.S.P.R.A. ha espresso parere positivo seppur con la limitazione delle mezze giornate.

RITENUTO di poter anticipare l'apertura al prelievo venatorio della lepore, con le limitazioni previste, in quanto dai dati in possesso (Lo Valvo M., 2007) lo status della popolazione regionale risulta soddisfacente. Inoltre l'Amministrazione ha già avviato alcuni progetti mirati alla conoscenza della biologia riproduttiva della specie ed alcuni mirati al censimento in aree campione ed i risultati, ancora in fase di elaborazione, sembrano confortanti. Sono state, comunque, precluse alcune zone della provincia di Catania e Siracusa.

CONSIDERATO che il parere espresso dall'I.S.P.R.A. è fornito al fine di stimolare una forma di gestione faunistico-venatoria appropriata ma non è vincolante, si rappresenta che tale parere in alcuni casi è stato disatteso per le seguenti motivazioni:

- per la beccaccia non si è ritenuto opportuno anticipare la chiusura del prelievo venatorio al 31 dicembre perchè il suo habitat ideale è rappresentato dalle zone boscate, per buona parte interdette all'attività venatoria in quanto aree parco, riserve e zone demaniali, pertanto la pressione venatoria non raggiunge mai livelli elevati e pericolosi per la consistenza numerica della specie, per la quale esiste già una limitazione del numero dei capi abbattibili;
- per il fagiano l'attività venatoria è prevista dall'art. 19 lett. b) della L.R. 33/97, con le modalità, prescrizioni e limitazioni indicate;
- per la protezione di anatra marmorizzata e moretta tabaccata, non è stata accolta l'esclusione dalle specie cacciabili della moretta e l'alzavola, in quanto si ritiene che i cacciatori, muniti di certificato di abilitazione all'esercizio venatorio ottenuto a seguito di un apposito esame sostenuto in diverse materie, tra cui "zoologia applicata alla caccia", siano in grado di distinguere le differenti specie di anatidi presenti in Sicilia. Ciò nonostante, è stato consentito il prelievo venatorio agli anatidi nel Lago Trinità a partire dal 14 novembre 2010, a causa della fenologia dell'anatra marmorizzata, che risulta già assente nel periodo tardo autunnale. e nelle altre ZPS interessate ai flussi migratori, il prelievo venatorio è stato consentito a partire dal 14 novembre 2010. La popolazione nidificante di *Moretta tabaccata* abbandona, infatti, le aree di nidificazione dall'inizio del mese di settembre alla metà di ottobre (Scott & Rose 1996), inoltre in Sicilia gran parte del flusso migratorio con il progredire della stagione autunnale diviene via via meno consistente fino a potersi considerare quasi del tutto completato nel mese di novembre (Iapichino e Massa 1989; Lo Valvo et al. 1993, Melega, 2007); pertanto l'eventuale danno conseguente al prelievo venatorio dopo il 14 novembre può ritenersi sufficientemente trascurabile.

Comunque, in adempimento al criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione

relative a ZSC e ZPS di cui al D.M. del 17/10/2007 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività venatoria alla moretta è stata vietata in tutte le ZPS;

- per quanto concerne la mobilità dei cacciatori per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria, è stata adottata la norma regionale in vigore (art. 20 della L.R. 19/2005);

CONSIDERATE le peculiarità dei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA 090029, sito nel quale la presenza di fauna selvatica migratoria è strettamente condizionata dall'andamento climatico stagionale, al fine di regolamentare e definire le modalità del prelievo venatorio, sono in corso ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici;

RITENUTO di poter consentire, nelle ZPS ricadenti nelle isole minori e nelle ZPS ITA010029, ITA020027, ITA020049, ITA030042 l'apertura anticipata del prelievo venatorio esclusivamente al coniglio selvatico e per i soli cacciatori residenti, adottando la data di apertura della caccia prevista dal D.M. del 17/10/2007 per tale tipologia di ZPS, in quanto si ritiene che il disturbo indiretto generato dal limitato numero di cacciatori residenti non possa influire in maniera significativa sui contingenti di uccelli in migrazione. Vengono comunque mantenute in esse le limitazioni di cui al punto precedente;

RAVVISATO l'intendimento di applicare i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS di cui al D.M. del 17/10/2007 e successive modifiche ed integrazioni al fine di tutelare alcune aree SIC i cui piani di gestione, validati con verbale dell'A.R.T.A. del 10/03/2010, prevedono specifiche azioni atte alla conservazione della fauna e dei siti medesimi, nelle more dell'adeguamento dei piani di gestione e dei regolamenti e fino alla stima delle popolazioni di fauna selvatica in esse presenti;

CONSIDERATO che il calendario venatorio viene emanato in adempimento al Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 e che quest'ultimo non è soggetto alla procedura per l'implementazione della Valutazione Ambientale Strategica in quanto approvato prima del 31 luglio 2007 (art. 59 comma 3, a) della L.R. 6/2009);

RAVVISATA la necessità di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione Siciliana con limitazioni di tempo, specie, luoghi e capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico e degli ecosistemi:

D E C R E T A

ART. 1 - L'annata venatoria 2010/2011 è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A", parte integrante del presente decreto.

ART. 2 - Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione privata della caccia e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, sono indicate nell'allegato "B", parte integrante del presente decreto.

ART. 3 - Entro il 15 giugno 2010 sarà emanato un apposito provvedimento inerente la regolamentazione del prelievo venatorio nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA 090029, parte integrante del calendario venatorio 2010/2011.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web di pertinenza.

Palermo, 4 Giugno 2010

L'ASSESSORE
(On.le Avv. Giambattista Bufardecì)